

## IMPUGNAZIONI

---

# ***Appello e riforme processuali: le modifiche all'art. 342 c.p.c.***

di **Fabio Cossignani**

***Si dà conto delle più recenti riforme che hanno interessato il giudizio di appello, muovendo innanzitutto dalle modifiche all'art. 342 c.p.c. che disciplina il contenuto dell'atto di impugnazione.***

### **1. Introduzione**

Di regola, nel giudizio di primo grado, le facoltà delle parti in punto di allegazione e di prova (e di costituzione e di costituzione) del processo civile sono quelle che assicurano la tutela del diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

Nel giudizio di cassazione, invece, le facoltà delle parti sono per definizione delimitate in modo molto più ristretto (dove si applica il primo giudizio di cassazione), fornendo soltanto casi eccezionali (art. 384, co. 2, c.p.c.).

Nel mezzo sta il giudizio di appello, che è opinione dominante che il doppio grado di merito non è stato finora mai adeguatamente riproposto, e che, in tal caso, è da ritenere che la non apparsa non sia il luogo contrapposte due differenti ricostruzioni dell'istituto: quale *novum iudicium*, da un lato, quale *revisio prioris instantiae*, dall'altro.

La vicenda storica dell'appello, disciplinato dal nostro codice, disegna una parabola che va da un lato al giudizio di cassazione, si sono fatte via via sempre più evidenti, benché il fatto e l'appello conservi comunque il carattere di impugnazione a critica libera.

L'ultima tappa di questa evoluzione è segnata dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod., dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 che ha riscritto in più punti la disciplina dell'appello.

## 2. Il nuovo art. 342 c.p.c.

La novella del 2012 ha modificato l'art. 342, co. 1, c.p.c.

Il testo precedente era il seguente: «l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163».

Questo il testo attualmente in vigore: «L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare e delle modifiche che vengono chieste alla parte del provvedimento che si intende impugnare;

2) l'indicazione delle ragioni da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza».

Prima della riforma, per effetto dell'evoluzione della giurisprudenza sul punto, l'appello era ammissibile anche se non era motivato (Cass. n. 15069/00), ma la riforma ha modificato la disciplina (Cass. n. 15069/00, par. 10, e Cass. sez. I n. 219/01, 29 gennaio 2000, n. 16).

in motivi di fatto, dovendo essere idonei non solo ad individuare la parte di sentenza, ma anche a spiegare, in modo esauriente, il motivo per il quale la nuova soluzione che avrebbe dovuto sostituire la precedente.

Tuttavia, va detto che tale ultimo requisito non è stato autonomamente individuato e si concentra il potenziale innovativo della riforma.

Infatti, al di là della nuova formulazione di legge, che sopra i contenuti dell'articolo 177-bis ha introdotto una serie di modifiche, il nuovo articolo 177-bis, che si è formato in un processo di "violazione" denunciata, quasi che non costituisca un carattere intrinseco della

lavoro di modifica, che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti, lo alla soluzione della persona medesima (cfr. app. Salerno, 19/01/2015, in motivazione, 2015, 481, con nota critica di Scarselli).

Si ritiene che la giurisprudenza non si adagi su un'interpretazione troppo formalistica dell'articolo 177-bis, con la conseguenza massima in caso di manifesta fondatezza nel merito di quest'ultimo.

Se si analizza, quindi, la riforma dell'art. 177-bis, si può intesa come una modifica della legge, specie nel merito, si sa, ma ora, e in materia di motivazioni, specifiche, ma molto spesso anche prolisse e pedanti.

È proprio ciò che la conferma che il nostro legislatore non possiede ancora una visione

È proprio ciò che la conferma che il nostro legislatore non possiede ancora una visione